

Direzione Relazioni Industriali

Nota di approfondimento

Oggetto: Elevazione dell'indennità di congedo parentale: circolare INPS n.57/2024 e messaggio INPS n.1629/2024

L'INPS, con [la circolare n.57 del 18/04/2024](#), richiama innanzitutto l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n.213 (c.d. Legge di Bilancio 2024) che ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del D.lgs. 26 marzo 2001, n.151, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*" (da qui in poi T.U.).

In particolare, la norma summenzionata dispone l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Inoltre, l'Istituto specifica che, per il solo anno 2024, l'elevazione dell'indennità di congedo parentale per l'ulteriore mese è pari all'80% della retribuzione (invece del 60%).

Tale previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Quanto alla platea dei destinatari a cui si rivolge la novella normativa, poiché il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs. n.151/2001, l'elevazione dell'indennità deve intendersi riferita esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

- **Elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese di congedo parentale**

L'Istituto precisa che **la modifica normativa prevista dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all'altro.**

Come già menzionato, condizione fondamentale per il riconoscimento dell'elevazione è che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore. Pertanto, l'elevazione dell'ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell'indennità in commento si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L'Istituto specifica, inoltre, che l'ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per l'anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. A tal proposito, viene specificato che la fruizione "alternata" tra i genitori, di cui all'art. 34 del D.lgs. n.151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, in conformità a quanto previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Ne consegue che, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs. n.151/2001 (ossia 10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, **il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. "genitore solo" è indennizzabile secondo il seguente schema:**

- **i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;**
- **i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese.**
Se, invece, tali periodi di congedo parentale, sempre fino al limite di un mese, sono stati fruiti a partire dal 1° gennaio 2025, da genitori lavoratori dipendenti, per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023, l'indennizzo sarà pari al 60% della retribuzione anziché all'80%;
- **i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del mese indennizzato all'80% di e del mese indennizzato all'80% o 60%);**
- **-i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. In tale ultimo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del T.U.**

Infine, l'Istituto precisa che, in forza di quanto previsto dalle leggi di Bilancio per l'anno 2023 e per l'anno 2024, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

- **Decorrenza della nuova disposizione**

Quanto alla decorrenza della nuova disciplina, l'Istituto precisa che la previsione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 **interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023**. Sono, pertanto, esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Sul punto, l'Istituto chiarisce che il diritto all'ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% della retribuzione per l'anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27- bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

- **Modalità di presentazione della domanda**

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, l'istituto precisa che la domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati"; tramite il Contact center integrato; tramite gli Istituti di Patronato.

A chiarimento di quanto comunicato con la circolare in commento, l'Istituto ha pubblicato il [messaggio n.1629/2024](#) attraverso cui specifica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l'indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all'80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.

Per quanto non espressamente ivi riportato, in ordine anche alle casistiche applicative delle misure in trattazione, e per un approfondimento delle modalità di esposizione dei dati nell'apposita sezione del flusso Uniemens, si rimanda ai relativi chiarimenti forniti dalla circolare INPS.